


Giorno 5


Copia personale di:

Lo schema generale del processo di cognizione.


1. Fase dell'introduzione



2. Fase della trattazione



3. Fase della decisione



Le tre fasi fondamentali del processo di cognizione, sono:

1. introduzione;
2. trattazione;
3. decisione.

La fase dell'introduzione vede come protagoniste le parti, cioè l'attore, che propone la domanda, e il convenuto, che è chiamato in giudizio dall'attore.

Nella fase della trattazione protagonista, insieme alle parti, è il giudice istruttore, che ha il compito di individuare gli argomenti giuridici e di fatto della causa e procedere, eventualmente, all'istruzione probatoria, cioè all'assunzione delle prove costituenti.

Nella terza fase, della decisione, protagonista è il collegio, o il giudice monocratico, che ha il compito di decidere la causa, mentre le parti svolgono un ruolo marginale.

La decisione è sempre preceduta da una fase "ponte" con la precedente, quella del passaggio in decisione.

Questi sono i passaggi della prima fase del processo; ora è necessario illustrarli e chiarirli oltre a verificare quali principi del processo civile sono coinvolti in questa fase.

I rapporti interni tra i membri del collegio del tribunale.

Il tribunale collegiale è composto di tre giudici, di cui uno assume le funzioni di presidente.

Abbiamo due ruoli definiti:

1. Giudice istruttore → si occupa della fase della trattazione, ma non può decidere la causa, il suo provvedimento tipico è l'ordinanza;
2. Collegio → si occupa della decisione della causa, ma non della fase della trattazione, riservata al giudice istruttore. Il suo provvedimento tipico è la sentenza.

Ma possiamo anche avere anche un solo giudice che svolge tutte le fasi, in tal caso:

1. Giudice monocratico svolge la fase della trattazione → si occupa di questa fase, ma non può decidere la causa; → risolve le questioni e regola lo svolgimento delle udienze con ordinanza.
2. Giudice monocratico svolge la fase della decisione → si occupa della decisione della causa, ma non della fase della trattazione, perché le due fasi non possono essere trattate contemporaneamente. Il suo provvedimento tipico è la sentenza.

La citazione.

Copia personale di: trikka

La citazione è l'atto fondamentale del processo di cognizione.

Prevista dall'art. 163 può essere divisa in due parti, *vocatio in ius e edictio actionis*.

La vocatio in ius fa riferimento a quegli elementi che permettono di chiamare correttamente il convenuto in giudizio.

L'edictio actionis, invece fa riferimento alle ragioni della domanda, perché, cioè, l'attore chiama in giudizio in convenuto. Il riferimento è all'oggetto e al titolo, cioè al *petitum* e alla causa *petendi*.

Vediamo l'art. 163:

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

L'atto di citazione deve contenere:

1 l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

2 il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

3 la determinazione della cosa oggetto della domanda;


4 l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

5 l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

6 il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
 7 l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167.

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss.

Individuiamo gli elementi della vocatio e dell'edictio.



L'attore inizia il giudizio con la notifica della citazione.

In pratica l'attore consegna la citazione all'ufficiale giudiziario che ne consegnerà una copia conforme al convenuto (art.137), con l'attestazione del giorno della notifica e della persona che riceve detta copia.

Solo da quel momento avrà inizio il processo, e solo da quel momento si produrranno gli effetti della citazione, come l'interruzione della prescrizione (art. 2943 c.c.), l'individuazione del momento determinante per i casi di litispendenza (art. 39), e solo dal giorno della notifica il diritto fatto valere potrà essere considerato controverso.

Se la citazione non è notificata, nessun effetto si produrrà, ma la sola notifica della citazione non esaurisce i compiti dell'attore, perché questi entro 10 gg. dalla notifica della citazione (art. 165) dovrà costituirsi in giudizio: *“ a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione”*.

Se l'attore non si costituisce nel detto termine dei 10 gg. rischierà di andare incontro alle situazioni previste dall'art. 171, vediamole nello schema seguente.



Può darsi ancora, che una parte, poniamo l'attore, non si costituisca nel termine dei 10 gg. mentre il convenuto si costituisce, ma fuori termine; in tal caso il giudice cancellerà la causa dal ruolo e i termini che abbiamo visto nel precedente schema saranno calcolati dalla data di cancellazione della causa dal ruolo da parte del giudice.

Passiamo, ora, a un'altra ipotesi, e cioè al caso in cui l'attore non si costituisca nei termini, mentre il convenuto esegua una regolare costituzione almeno 20 gg. prima della data di udienza fissata dall'attore in citazione.


In questo caso l'attore potrà costituirsi tardivamente, ma dovrà accettare la causa nello stato in cui si trova. Se poi l'attore non si costituirà nemmeno tardivamente, sarà dichiarato contumace, e il processo continuerà senza di lui.

In merito alla notifica della citazione, la Corte Costituzionale, ha affermato due principi generali in tema di notificazioni:

1. Per il notificante, la notifica si perfeziona dal compimento delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità (principio della sufficienza); in altre parole basterà che il notificante consegni l'atto all'ufficiale giudiziario per vedere perfezionata, nei suoi confronti la notifica, visto che le successive attività dell'ufficiale giudiziario, come anche l'ulteriore consegna dell'atto all'agente postale, sfuggono al suo controllo;
2. Per il destinatario, la notificazione si perfeziona solo quando abbia effettivamente ricevuto l'atto, e quindi dall'effettiva data di ricezione così come risulta dagli atti, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo (principio del perfezionamento della notificazione per il destinatario solo alla data di ricezione dell'atto).

La nomina del giudice istruttore.

Vediamo nello schema come si nomina il giudice che dovrà occuparsi della causa.



Gli articoli 168 e 168 bis descrivono la procedura indicata nello schema; osserviamo che se il tribunale è diviso in più sezioni, la procedura è sostanzialmente identica, ma il presidente del tribunale assegnerà la causa al presidente della sezione che si comporterà nel modo descritto nello schema.

Può darsi che il giorno indicato dall'attore nella citazione, il G.I. (giudice istruttore) non abbia udienza: questa sarà spostata d'ufficio al primo giorno utile, senza che di ciò sia data comunicazione alle parti, e senza che vi sia un differimento dei termini di costituzione per il convenuto all'effettiva data dell'udienza.

Può anche accadere che il G.I. voglia spostare la causa a un altro giorno, magari per valutare meglio le posizioni delle parti; in tal caso con decreto (art. 168) può differire la data della prima udienza fino a un massimo di 45 gg. In questo caso, del differimento dell'udienza è data comunicazione alle parti costituite, e i termini di costituzione per il convenuto saranno differiti in relazione a questa nuova data della prima udienza (art. 166).

I termini di comparizione.

Abbiamo visto che entro 10 gg. dalla notifica della citazione l'attore deve costituirsi in giudizio, ma la data di notifica della citazione, produce anche un altro importante effetto, perché è la base per calcolare i termini per comparire di cui all'art. 163 bis.

In altre parole è necessario chiedersi quanti giorni l'attore deve lasciare al convenuto tra la data della notifica della citazione e la data della prima udienza di trattazione che l'attore stesso fissa in citazione.

Ci risponde l'art. 163 bis stabilendo questi termini: